



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Ufficio Attività Economiche

C.so del Popolo 17 – 38017 Mezzolombardo (TN)

Tel. 0461/608235 Fax 0461/608240

E-mail: commercio@comune.mezzolombardo.tn.it



A dimostrazione dell'impegno nei confronti dell'Ambiente, il Comune di Mezzolombardo ha ottenuto la certificazione EMAS

DISCIPLINARE RELATIVO AL “MERCATINO DELLE PULCI”

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La manifestazione denominata “Mercatino delle Pulci” è disciplinata dalle disposizioni che seguono ed ha lo scopo di contribuire a valorizzare il territorio comunale proponendo ai cittadini, residenti ed ospiti, un'occasione di aggregazione e ritrovo basato sulla vendita da parte dei privati di oggetti di modico valore, usati o di propria produzione.
2. L'attività di vendita deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a carattere del tutto occasionale.

Art. 2

Localizzazione, dimensione e caratteristiche della manifestazione

1. Il “mercato delle pulci” si svolge lungo l'area pedonale di Via Filos;
2. In caso di concomitanza con altre manifestazioni o in presenza di particolari necessità, l'Amministrazione comunale potrà variarne la localizzazione, con lo spostamento parziale o totale.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di destinare una o più giornate del mercatino allo svolgimento di particolari eventi diretti alla promozione ed al coinvolgimento di particolari categorie di soggetti partecipanti.
4. Di norma gli espositori non potranno superare il numero massimo di 20.
5. Gli articoli esposti potranno essere sistemati su tavoli o altre strutture poco ingombranti, oppure collocati a terra, garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro e dello spazio massimo di ingombro.
6. Nessun veicolo potrà sostare in prossimità del mercatino; una volta effettuato lo scarico delle merci, i veicoli dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio. In considerazione della scarsità di parcheggi, i veicoli potranno essere collocati, fino ad esaurimento dei posti, nel limitrofo parcheggio dell'ex pretura.

Art. 3

Giorni ed orario di svolgimento.

1. Il “Mercatino delle Pulci” ha luogo il terzo sabato di ogni mese.
2. L'orario di svolgimento è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
3. In occasione di particolari ed eccezionali circostanze, l'Amministrazione comunale può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del “Mercatino delle Pulci”, nonché sospenderla.

Art. 4

Requisiti di partecipazione

1. Al mercatino delle pulci possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgano attività commerciale in modo professionale, ma che offrano al pubblico oggetti usati o di propria produzione, non aventi valore storico o artistico e che risultino inoltre in possesso dei seguenti requisiti:
 - Non siano titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche,
 - Non si tratti di artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma imprenditoriale o professionale.
2. Stante le finalità assunte dalla manifestazione di cui al presente disciplinare, tenendo conto che gli assegnatari dei posteggi espositivi non svolgono attività professionale ma vendono al pubblico in modo del tutto sporadico ed occasionale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere, come espositori, soggetti minorenni purché assistiti da un genitore o accompagnatore maggiorenne e nel contesto di una giornata dedicata.

Art. 5

Divieti di esposizione-vendita

1. Nell'ambito del "Mercatino delle Pulci" è fatto divieto di dar corso all'esposizione, detenzione e/o vendita di oggetti o materiali che fanno esplicito riferimento all'ideologia fascista e/o nazista, di animali vivi, di piante, di oggetti di particolare valore storico, di metalli e pietre preziose, veicoli, di prodotti alimentari, di armi, di materiali esplosivi e combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base a insindacabile giudizio degli Agenti della Polizia Locale.
2. Spetta alla Polizia Locale diffidare ed allontanare dal mercatino coloro che espongono oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e, parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Art. 6

Comportamenti ed obblighi degli espositori

1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dal mercatino che potrà essere disposto dalla Polizia Locale.
2. Nello specifico all'espositore è fatto divieto di:
 - Introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al "mercatino delle pulci" o rientranti nelle categorie di cui all'art. 5 del presente disciplinare;
 - Pubblicizzare, sia direttamente che indirettamente, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici musicali e similari;
 - dar corso all'esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
 - raccogliere firme, giudizi o dichiarazioni;

Ufficio Attività Sportive

- Accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
 - cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
 - permanere a lungo sul luogo dopo la chiusura del "mercato delle pulci";
 - allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini,
 - danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate degli edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;
3. L'espositore è obbligato a :
- rispettare i tempi e gli orari della manifestazione;
 - mantenere pulita l'area assegnata e lasciarla libera da ingombri, carta e rifiuti entro il termine fissato per la chiusura,
 - rispettare lo spazio assegnato;
 - rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell'ambito del presente disciplinare e nel contesto della normativa vigente.

Art. 7

Presentazione della comunicazione di presenza e modalità di accesso agli spazi espositivi

4. Le aree espositive sono assegnate, di volta in volta, a seguito dell'inoltro da parte dell'interessato, della conferma di partecipazione. Detta conferma, dovrà pervenire all'Ufficio Segreteria, Settore Attività Produttive via fax, mail o posta ordinaria tassativamente entro il 5 giorno antecedente la data di svolgimento del mercato. Il modello predisposto per effettuare la comunicazione potrà essere scaricato dal sito del comune di Mezzolombardo e dovrà essere compilato in ogni sua parte seguendo le indicazioni.
5. L'assegnazione degli spazi avviene sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle comunicazioni, risultante dal protocollo.

Art. 8

Corrispettivo partecipazione

1. Ogni espositore dovrà corrispondere una quota di partecipazione paria a Euro 6.00 quale contributo di partecipazione alle spese sostenute dall'Amministrazione per l'allestimento della manifestazione e la pulizia del luogo.

Art. 9

Viabilità interna all'area pedonale

2. Considerato che all'interno dell'area pedonale di Via Filos sono presenti uffici ed abitazioni private, durante lo svolgimento delle giornate di mercato dovrà essere garantita la viabilità pedonale e veicolare dei soggetti residenti e domiciliati.

3. I banchi degli espositori saranno pertanto posizionati in modo tale da non impedire il flusso veicolare, nello specifico, dovrà essere garantita la viabilità da e per i civici n. 2 e 2/a ed il transito in entrata ed in uscita dal parcheggio dell'ex Pretura.

Art. 9
Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci e quanto risulti depositato negli spazi espositivi;
2. Nessuna ulteriore responsabilità potrà essere addebitata all'Amministrazione per danni causati a persone o cose, da chiunque provocate: conseguentemente non saranno risarciti eventuali danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, infiltrazioni di acqua o altre cause.

Art. 10
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00 come stabilito dal Regolamento Comunale per le sanzioni Amministrative Pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali e dirigenziali.
2. La Polizia Locale è incaricata di fare osservare le disposizioni di cui al presente disciplinare.

Mezzolombardo addì 13 marzo 2012